

## ALLEGATO

### Punto 1:

In regione Lombardia le prescrizioni delle precauzioni da adottare in caso di defunti infettivi sono contenute nel comma 4 dell'articolo 40 del Regolamento regionale in materia funebre e cimiteriale n. 6 del 9 novembre 2004 e s.m.i.:

*“4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale.”*

Le cautele sono state individuate con la Deliberazione di G.R. Lombardia n. VII/20278 del 21/01/2005, Allegato 9 – Prescrizioni igienico sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie infettive e per il controllo in caso di rischio di contaminazione ambientale da carbonchio e da sostanze radioattive <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> **D.G.R. Lombardia n. VII/20278/2005, Allegato 9 – Precauzioni igienico-sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie infettive e in caso di rischio di contaminazione ambientale e da sostanze radioattive**

#### A) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE DA ADOTTARSI SEMPRE

1. Durante la vestizione e deposizione o qualsiasi altro trattamento del cadavere: • devono comunque essere utilizzati guanti monouso da parte degli operatori professionali; • in presenza di ferite aperte o lesioni della cute del cadavere, si deve provvedere a una copertura con materiale tale da impedire la fuoriuscita di liquidi biologici; • in caso di perdita di liquidi biologici dal cadavere, si deve provvedere alla sua immediata deposizione nel cofano ed a pulizia e disinfezione delle superfici eventualmente imbrattate; nel caso in cui i predetti liquidi derivanti dal cadavere contaminino indumenti od oggetti, questi ultimi devono essere sottoposti rapidamente a trattamento di disinfezione; • i rifiuti derivanti dal trattamento del cadavere, debbono essere rapidamente smaltiti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

2. Durante il periodo di osservazione, nell'ambiente che ospita il cadavere: • deve esservi un adeguato ricambio d'aria, garantito da aerazione naturale o artificiale; • debbono essere evitati i contatti diretti con le mucose del cadavere.

3. Dopo la chiusura e la partenza del feretro, l'ambiente ove il cadavere è stato ospitato deve essere sottoposto a pulizia e sanificazione.

#### B) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI IMMEDIATO PERICOLO INFETTIVO

1. Ove il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi di: • febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc.) • vaiolo • colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia si procederà in tal modo:

• il cadavere dovrà essere manipolato solo da personale qualificato, dotato di tutti gli strumenti di barriera utilizzati per l'isolamento protettivo in ambito ospedaliero, ai fini della prevenzione del rischio biologico e secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al decreto legislativo 626 del 19.9.1994 e successive modifiche e integrazioni; • l'accertamento della morte sarà preferenzialmente strumentale ai sensi della Legge 578/93 e Decreto ministeriale 592/84. L'eventuale periodo di osservazione, dovrà svolgersi presso l'obitorio o il servizio mortuario di struttura sanitaria; • il periodo di osservazione potrà essere ridotto a giudizio del competente servizio dell'A.U.S.L.; • non potranno essere effettuati trattamenti di imbalsamazione, tanatoprassi o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba; • il feretro dovrà avere le caratteristiche ordinariamente stabilite per la inumazione o la cremazione qualora fossero scelte queste pratiche funebri. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno; • tutti gli effetti venuti a contatto con la salma o contaminati da liquidi da essa derivanti, devono essere rapidamente smaltiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al DPR 15 luglio 2003, n. 254.

2. Le precauzioni di cui al punto 1 si applicano altresì nel caso di cadavere portatore di xenotrapianti, anche ottenuti da animali geneticamente modificati pur in assenza di qualsivoglia sintomatologia.

#### C) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE

1. Ove il deceduto sia stato affetto da carbonchio: • la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà dispositivi di sicurezza individuale secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al decreto legislativo 626 del 19.9.1994 e successive modifiche e integrazioni; • è d'obbligo la cremazione.

#### D) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA SOSTANZE RADIOATTIVE

1. Ove il deceduto sia portatore di radioattività a seguito di trattamenti sanitari dovrà essere fornita, dalla struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate, idonea documentazione contenente le seguenti informazioni: tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate; valutazione delle dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestanti il rispetto dei pertinenti limiti di dose ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

Federazione delle imprese energetiche idriche ambientali

Piazza Cola di Rienzo 80/A 00192 Roma

T +39 06 94528210-20 F +39 06 94528200

CF 97378220582



Si tratta di precauzioni: valide per ogni defunto (lettera A); specifiche per taluni tipi di malattia infettiva diffusiva (lettera B); rafforzate con obbligo di cremazione in caso di antrace (lettera C); con richiesta di specifica documentazione in caso di sostanze radioattive (lettera D).

La tumulazione aerata sembrerebbe consentita in Lombardia dalla normativa regionale, in quanto l'infezione virale da Covid-19 non è ricompresa nell'elenco, che per come è riportato appare tassativo, di cui alla lettera B) dell'Allegato 9 della Deliberazione di G.R. Lombardia N. VII/20278 del 21/01/2005 che obbliga all'uso dello zinco, e nemmeno nella lettera C) che prescrive come obbligatoria la cremazione.

Ne conseguirebbe, limitatamente ai casi di tumulazione aerata, che sul territorio regionale non vale l'obbligo di tumulazione con sola cassa di zinco come previsto dalla lettera D) dell'Allegato 2 della circolare del Ministero della Salute n. 818/2021 per i morti con malattia infettiva diffusiva.

Dalla circolare della regione Lombardia n. 3184 del 20/01/2021 questo non appare chiaro.

La circostanza di aver specificato che vale il doppio modulo di confezionamento del feretro (statale e regionale) lascerebbe intendere che si siano mantenute le differenze comportamentali previste proprio dalla norma lombarda, ma di questo si chiede autorevole conferma.

A livello statale, come sopra anticipato, la recente circolare Min. salute n. 818/2021 alla lettera D dell'Allegato 2 indica gli obblighi di confezionamento in caso di tumulazione stagna:

*“È consentito solo l'uso di cofano interno di zinco, dello spessore stabilito dalle norme richiamate alla lettera A)”*.

Quindi non si rilevano obblighi statali per la tumulazione aerata in caso di malattia infettiva diffusiva Covid-19, tranne quello della disinfezione esterna del feretro.

A conforto di tale interpretazione normativa si potrebbe portare la valutazione che la vitalità del Covid-19, da studi internazionali, appare essere inferiore a 10 giorni e che la sua diffusione avviene principalmente per effetto della circolazione di *droplets*, cosa che non risulta per un defunto collocato all'interno di una bara lignea, tumulato in un loculo impermeabile ai liquidi e ai gas il cui unico sbocco con l'esterno è attraverso un sistema filtrante dotato di opportune garanzie.

Avendo riguardo alla normativa regionale, per il trasporto di defunti con sospetto o conclamato Covid-19 all'interno della regione Lombardia valgono, a nostro avviso, le norme di cui all'art. 18 Reg. reg.le n. 6/2004 e s.m.i. <sup>(2)</sup> e quindi quelle previste dal relativo Allegato 3, integrate da quanto stabilito dal medico necroscopo in collaborazione con l'ATS, per effetto dell'art. 70 comma 3 della legge Reg. Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. <sup>(3)</sup>. Conseguentemente,

---

2. Nel caso non fosse possibile acquisire la suddetta documentazione, si farà ricorso all'intervento dell'ARPA, come previsto dall'art. 11, comma 3, del regolamento.

<sup>(2)</sup> R.R. Lombardia n. 6/2004, Art. 18 (Caratteristiche delle casse)

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).

2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

4. Per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentito l'uso di casse con requisiti non conformi a quanto stabilito all'allegato 3, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

<sup>(3)</sup> L.R. Lombardia n. 33/2009, Art. 70 (Osservazione e trattamenti sui cadaveri)  
(omissis)



nel caso di destinazione del feretro a tumulazione areata sembrerebbe che per il corretto confezionamento sia sufficiente:

- utilizzare cofani conformi ad una delle norme UNI 11520:2014 o UNI 11519:2014 e successive modifiche od integrazioni, nonchè rispondenti a quanto previsto dallo standard EN 15017:2019, come indicato al secondo capoverso della lettera A) dell'Allegato 2 alla circolare Min. salute n. 818/2021;
- sigillare il feretro esternamente, con apposito sigillo in almeno 2 viti di chiusura;
- garantire la percolazione con materiale biodegradabile nei modi stabiliti in Allegato 2 Reg. reg.le n. 6/2004 e s.m.i. e con l'aggiunta interna al feretro, sul fondo, di materiale assorbente SAP.

Diverso è il caso di trasporto di feretro destinato a tumulazione aerata in altra regione confinante che la consente.

Qui l'obbligo di confezionamento con controcassa di zinco apparirebbe necessario solo in caso di defunto con sospetto o conclamato Covid-19. E il sostitutivo dello zinco per il trasporto, dovrà essere tra quelli autorizzati ex art. 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per il caso specifico di tumulazione aerata di defunto di malattia infettivo-diffusiva. Se non vi fosse alcun sostitutivo ancora autorizzato a tale scopo, è necessario modificare scelta di sepoltura, oppure utilizzare la controcassa di zinco esterna (ovviamente da togliere prima della tumulazione aerata).

## **Punto 2:**

Quanto alla possibilità di utilizzo della valvola in caso di tumulazione stagna per morti con sospetto o conclamato Covid-19, la circolare Min. Salute n. 818/2021 (Allegato 2, lettera D) non contiene più, rispetto alla precedente circolare che va integralmente a sostituire, il richiamo all'autorizzazione di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 285/1990 <sup>(4)</sup>.

In Lombardia la normativa sull'uso di valvole nella tumulazione stagna è contenuta nell'Allegato 3 al Reg. reg.le n. 6/2004 e s.m.i., terzo paragrafo <sup>(5)</sup>, che non prevede la necessità di specifiche

---

*3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo, in collaborazione con l'ATS, adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.*

**(4) D.P.R. n. 285/1990, Art. 77**

*1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.*

*2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.*

*3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.*

**(5) R.R. n. 6/2004, Allegato 3 (Caratteristiche della cassa (articolo 16, comma 9, lettera b); articolo 18, comma 1; articolo 18, comma 4)**

*Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni interne al feretro*

*1. Nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrappressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione.*

*2. Nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l'apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3000 Pa.*

*3. I dispositivi interni al feretro capaci di adsorbire gas putrefattivi sono sostitutivi della valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrappressioni interne superiori a 3000 Pa.*

*4. Ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita.*



autorizzazioni, bastando che la valvola risponda ai criteri ivi indicati e riportati sulla stessa valvola da parte del produttore.

Pertanto, se ne potrebbe dedurre che:

- se la tumulazione stagna avviene all'interno della regione Lombardia, sembrerebbe non rilevarsi un divieto dell'uso di detta valvola;
- se il feretro è destinato a tumulazione stagna in altra regione, quando si voglia usare la valvola sia necessario ottemperare all'art. 77, comma 3 del D.P.R. n. 285/1990, ovvero deve esserci specifica autorizzazione di impiego anche in caso di decesso con malattia infettivo diffusiva Covid-19.

Anche dal punto di vista tecnico non sembrano ravvisarsi particolari problemi di ordine pratico nell'uso di valvole per defunti con sospetto o conclamato Covid-19, poiché laddove sia stata applicata una valvola l'eventuale fuoriuscita di gas putrefattivi è raro avvenga entro i primi 10 giorni dal decesso, dovendo superare la pressione di taratura regionalmente stabilita, e anche ove ciò avvenisse è ben difficile che tali gas possano fuoriuscire da una corretta tumulazione stagna. I problemi maggiori sarebbero semmai connessi alle perdite di liquami cadaverici che, in Lombardia, sono impediti per le nuove costruzioni obbligatoriamente dall'uso del sistema di raccolta di cui al punto 1 dei "Requisiti per i loculi stagni" dell'Allegato 2 al Reg. reg.le n. 6/2004 e s.m.i.<sup>(6)</sup>. Eventualmente, per maggior tutela, si potrebbe considerare l'obbligatorietà anche per loculi di vecchia costruzione di sistemi di raccolta di eventuali perdite di liquidi cadaverici citati sopra.

Infine, si rileva che all'interno della regione Lombardia le regole di confezionamento di feretro, destinato a tumulazione sia stagna che aerata, non prevedono l'uso della cosiddetta cerchiatura con reggette.

---

5. Le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate dalle Autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore.

<sup>(6)</sup> R.R. n. 6/2004, Allegato 2 (Requisiti per i loculi stagni)

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.